

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'11 dicembre 1997.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Calzolaio, Cimadoro, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Turrone, Veltroni, Vigneri, Vita, Zagatti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bordon, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Turrone, Veltroni, Vigneri, Vita, Zagatti.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 10 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANTOVANI: « Norme per la messa al bando delle armi per lo sterminio di massa dal territorio nazionale e dalle acque territoriali » (4387);

PANETTA: « Istituzione di una zona franca nella provincia di Grosseto » (4388);

MORONI: « Norme in materia di erogazione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, in favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 1992 » (4389);

SANTANDREA: ed altri: « Norme per il recupero e la valorizzazione della località di Oriolo » (4390);

MOLINARI e PALMA: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di cancellazione dei soggetti divenuti solventi dall'elenco dei protesti cambiari » (4391);

MAMMOLA: « Disposizioni per la semplificazione della disciplina relativa alla nautica da diporto e per incentivare lo sviluppo del settore » (4392).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SCHMID ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4309) *Parere della III Commissione permanente;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

PISAPIA: « Disposizioni in favore degli esercenti attività economiche nei comuni dell'Umbria e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 » (4319) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

*IX Commissione (Trasporti):*

STORACE: « Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di accesso alle autostrade, alle strade extraurbane principali e alle strade urbane di scorrimento » (4348) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni)*;

*X Commissione (Attività Produttive):*

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni » (4353) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, VIII e XII*;

*XI Commissione (Lavoro):*

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme per il sostegno alla occupazione intellettuale giovanile » (4343) *Parere delle Commissioni I e II*;

*XIII Commissione (Agricoltura):*

BERSELLI e VALENSISE: « Nuove norme in materia di esercizio dell'attività venatoria » (4338) *Parere delle Commissioni I, VIII e XIV*.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio dell'Adda, del consorzio dell'Oglio e del consorzio del Ticino, per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 71).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 28 novembre 1997, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 1997 (doc. XLVIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.**

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 28 novembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta data all'interrogazione GIULIANO ed altri n. 4/05548 pubblicata nell'Allegato ai resoconti della seduta del 30 giugno 1997, concernente finanziamenti per acquisto di attrezzature per l'istituto professionale E. Mattei di Caserta.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 4 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione BORROMETI n. 5/00540 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21 ottobre 1997, concernente l'arresto dell'avvocato Lorenzo Necci.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 dicembre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990 n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 13 novembre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 25 novembre 1997, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 20 novembre 1997, concernente l'istituzione della « Giornata regionale per l'infanzia ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dall'Agenzia romana per il Giubileo.**

Il presidente dell'Agenzia romana per il Giubileo S.p.A., con lettera in data 2 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale sull'attività svolta dall'agenzia stessa, riferita al periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997, comprensivo di un quadro generale delle attività svolte sino al 30 settembre 1997, (doc. CIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 dicembre 1997, pagina 6, seconda colonna, ventiquattresima riga, sostituire VI con V.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 dicembre 1997, a pagina 8, seconda colonna, settima riga, sostituire le parole (doc. CXXV, n. 1) con le seguenti: (doc. XXVII, n. 3).

*PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: TRANTINO;  
SIMEONE; SELVA; FRATTINI E PRESTIGIACOMO;  
LEMBO; GIOVANARDI E SANZA; DI INIZIATIVA DEL  
GOVERNO; BOATO: MODIFICA ALLA XIII DISPOSI-  
ZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE  
(830-921-1379-1421-2575-3093-3754-3836)*

---

**(A.C. 830, sezione 1)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera

considerato che:

la Repubblica Italiana, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, ha dato "piena ed intera esecuzione" al Protocollo n. 4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963;

l'articolo 3 del già richiamato Protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stabilisce che « nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino » (paragrafo 1) e prevede che « nessuno può essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui è cittadino » (paragrafo 2);

all'atto del deposito dello strumento nazionale di ratifica del Protocollo n. 4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avvenuto il 27 maggio 1982 a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il Governo italiano ha formulato dichiarazione in base alla quale « Le paragraphe 2 de l'article 3 ne peut faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l'interdiction

d'entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l'Etat »;

tale dichiarazione sia incompatibile con lo spirito di detto Protocollo 4 ed appaia in contrasto anche con le disposizioni del Trattato di Maastricht, sottoscritto e ratificato dall'Italia, laddove prevedono la libertà di circolazione per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sul territorio dei paesi dell'Unione, essendo i membri della Casa Savoia titolari di passaporto belga e quindi dell'Unione Europea;

in particolare, tale dichiarazione contrasti con la piena attuazione data dalla Repubblica Italiana al paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo 4, che elimina dagli ordinamenti giuridici degli Stati che hanno firmato e ratificato detto Protocollo l'istituto dell'esilio;

impegna il Governo

a provvedere al ritiro o alla rettifica di detta dichiarazione, nel senso di dare piena e diretta applicazione nell'ordinamento italiano anche alle disposizioni contenute nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del Protocollo n.4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

**(9/830/1).**

Lembo, Borghezio, Calzavara,  
Oreste Rossi.

La Camera,

esamine le proposte di legge nn. 830 ed altre in ordine alla XIII disposizione transitoria della Costituzione;

considerato che il protocollo n.4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti di tutti gli esseri umani e delle libertà fondamentali, siglato a Strasburgo il 16 settembre 1963, è stato reso operante nell'intero territorio della Repubblica italiana con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n.217 e quindi lo stesso ha dato piena esecuzione a tale Convenzione;

constatato che nell'articolo 3 di tale protocollo sono sanciti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riguardanti gli esseri umani tutti e, tra l'altro, cita testualmente come "nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino" ed inoltre, ancora più chiaramente stabilisce che "nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino";

valutato che l'accordo europeo di Schengen consente la libera circolazione senza esibizione di documento alcuno, se non dietro espressa richiesta di chi è preposto al controllo e alla vigilanza, di tutti i cittadini europei nell'intera area UE e di come, pertanto, anche ai discendenti di Casa Savoia in quanto muniti di passaporto belga si applichi tale accordo;

impegna il Governo

a dare piena e diretta applicazione anche nei confronti dei discendenti di Casa Savoia di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel paragrafo 2, dell'articolo 3 del protocollo n.4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti di tutti gli esseri umani e delle sue libertà fondamentali.

**(9/830/2).**

Marinacci, Volonté, Teresio Delfino.

*DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ  
(3270)*

---

**(A.C. 3270 - sezione 1).****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Investimenti innovativi e formazione professionale).*

1. Per lo sviluppo dell'impresa di auto-transporto di merci, dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed in tale contesto degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative è riservato il 12 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità

per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza, è riservato il 38 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità. Alle sud-

dette iniziative è riservato il 48 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*);

*d*) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate;

*e*) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*).

2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio 1997-1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:

*a*) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *a*), mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;

*b*) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *b*), per gli immobili nonché per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi informatici e telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

*c*) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *c*), mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

*d*) per le iniziative di cui al comma 1, lettera *d*), possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse anticipazioni;

3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), possono essere concessi alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in essere.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di auto-transporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

*a*) della data di presentazione della domanda;

*b*) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*);

*c*) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, così come disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di inquinamento;

*d*) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;

*e*) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'articolo 6, comma 1;

*f*) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale dell'investimento.